

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

**ALL RISKS
INCENDIO E FURTO**

SOMMARIO

Scheda contabile	pag. 3
Scheda di polizza	pag. 4
Somme assicurate	pag. 5
Limiti di indennizzo e franchigie	pag. 6
Definizioni	pag. 8
Condizioni Generali	pag. 11
Sezione I: danni materiali diretti	
Norme che regolano l'assicurazione	pag. 13
Condizioni particolari	pag. 15
Sezione II: furto, rapina ed estorsione a p.r.a.	
Norme che regolano l'assicurazione	pag. 21
Norme comuni a tutte le sezioni	pag. 23

Polizza n. 00000. **Ramo** All risks
Contraente ETRA S.p.A. **Cod.Fisc.**
Domicilio xxxxxxxx
Assicurato Come Contraente
Durata anni 2 - mesi = giorni = dalle ore 24 del 30.06.2007 alle ore 24 del 30.06.2009
Modalità per la disdetta: lettera raccomandata da inviare 90 giorni prima della scadenza
 (v.art.15CGA)

Premio da pagare

	Premio Imponibile	Imposte	Totale
Rata iniziale			
Rate successive			

Rate Annuali di € scadenti il 30.06 di ogni anno a partire dal 30.06.2007

II CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

L'importo di €
 Del

dovuto alla firma della presente variazione è stato
 l'esattore

SCHEDA DI POLIZZA

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

UBICAZIONI ASSICURATE

VEDI ALLEGATO

TIPOLOGIA DELL'INSEDIAMENTO

Complesso di fabbricati variamente elevati fuori terra, tra loro uniti e/o separati , aventi strutture portanti verticali e solai, strutture portanti del tetto, coperture, pareti esterne e manto del tetto prevalentemente in materiali incombustibili, armature del tetto, soffittature, rivestimenti, coibentazioni (ove esistano) anche in materiali combustibili.

Completano l'attività uffici, centrali termiche, elettriche, impianti di depurazione, silos esterni, magazzini, celle frigorifere, servizi, minori dipendenze (il tutto anche staccato e comunque costruito) e quant'altro di inerente al rischio dichiarato nulla escluso e/o eccettuato.

ATTIVITA' ESERCITATA

Attività svolta: acquedotto e fognature con depositi vari di materiale idraulico, magazzini, rimesse veicoli, officine, uffici, archivi, servizi sociali aziendali, servizi tecnologici aziendali, impianti di compostaggio, pozzi, depuratori, impianti gestione integrata delle risorse energetiche, impianti di trattamento rifiuti, oltre a tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti o Consorzi.

SOMME ASSICURATE

Sezione I - DANNI MATERIALI DIRETTI

	<u>CAPITALI ASSICURATI</u>	<u>TASSI PREMI</u>
1) Fabbricati	€84.800.000,00	
2) Macchinari, attrezzature, arredamenti, merci	€62.300.000,00	
3) Fenomeno elettrico	€ 30.000,00	
4) Ricorso terzi	€ 500.000,00	
5) Spese di demolizione e sgombero	€ 50.000,00	
6) Maggiori costi	€ 50.000,00	

Totale capitali e premio imponibile	€147.680.000,00	€

Sezione II – DANNI DA FURTO

	<u>CAPITALI ASSICURATI</u>	<u>TASSI PREMI</u>
Partita 1) Contenuto	€ 50.000,00	
Partita 2) Portavalori	€ 2.500,00	
Partita 3) Valori in cassaforte	€ 5.000,00	

Totale capitali e premio imponibile	€ 57.500,00	€

FRANCHIGIE E SCOPERTI

(per sinistro)

€250,00 (duecentocinquanta) per tutti i danni ad eccezione di:

Sezione I:	€10.000,00 (diecimila euro) per i danni determinati da: Alluvioni, Inondazioni, Crollo da sovraccarico neve, €500,00 per acqua condotta €500,00 per danni da ricerca guasto €500,00 per danni da fenomeno elettrico €500,00 per danni da guasti cagionati dai ladri €500,00 per danni da urto veicoli 20% con il minimo di € 10.000,00 per sinistro per Terrorismo €1.500,00 Eventi Socio Politici, Atti vandalici. €1.500,00 Acqua Piovana €1.000,00 Neve, Ghiaccio, Gelo €1.500,00 Eventi Atmosferici €2.500,00 Cedimento, Franamento, e smottamento del terreno €2.000,00 Opere di Fondazione 3% del valore di ricostruzione con il massimo di € 50.000,00 per Terremoto
Sezione II:	nessuna salvo a) scoperto 15% per furto con accesso ai locali attraverso mezzi di chiusura non conformi b) scoperto 15% per portavalori

LIMITI DI RISARCIMENTO

(per sinistro e per annualità assicurativa)

Sezione I:	a) € 30.000,00 per fenomeno elettrico b) 10% del valore assicurato alle partite merci e macchinario attrezzature ed arredamento, con il massimo di €50.000,00 per ogni località presso terzi per decentramento enti; c) 80% della somma assicurata per danni determinati da Eventi Atmosferici nonché Eventi sociopolitici e dolosi, escluso terrorismo e sabotaggio organizzato; d) 45% dia somma assicurata per danni determinati da Terremoto, Alluvioni, Inondazioni, Allagamenti, Sovraccarico neve; e) 50% di somma assicurata per Terrorismo, sabotaggio organizzato, con il massimo di Euro 7.500.000 (settemilionicinquecentomila); f) €150.000,00 per Grandine su enti fragili g) €50.000 per Onorari periti h) €50.000 per Onorari consulenti per danni indiretti i) €50.000 per Onorari ingegneri, architetti e tecnici
Sezione II:	a) atti vandalici/danni cagionati dai ladri € 10.000,00 b) 10% del capitale assicurato, per Valori ovunque posti, con il massimo di €2.500,00 per sinistro

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

- Art. 1 Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti;
- Art. 5 Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro;
- Art. 6 Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 1 mese prima delle scadenza;
- Artt.11 e 12 Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti;
- Art. 13 Assicurazioni presso diversi assicuratori: obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore: esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori;
- Art. 16 Pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria;

IL CONTRAENTE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- per Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- per Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- per Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per Broker:** intermediario a cui è affidata la gestione del contratto
- per Società:** la Compagnia
- per Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per Franchigia:** l'importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro
- Fabbricati:** L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, dipendenze e pertinenze (purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi adiacenti), muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate e cancelli ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento. Qualora l'assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato questa comprende anche la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà comune.
- Macchinario:** Macchine, impianti, apparecchiature, attrezzature, anche elettroniche, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, elaboratori elettronici, attrezzature ed arredamento industriale, anche dei depositi e delle dipendenze.
- Attrezzature:** Mobilio e arredamento - stampi e modelli - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - serbatoi metallici e tubazioni - cassonetti e campane ubicati nel territorio per il servizio di raccolta rifiuti.
- Arredamento:** Mobilio, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere ed oggetti d'arte (esclusi preziosi) con il limite di € 7.500,00 per

singolo oggetto, impianti di prevenzione e di allarme, casseforti e armadi corazzati (escluso il relativo contenuto), cancelleria, libri, stampati, macchine da scrivere e da calcolo, macchine elettroniche per contabilità, fatturazione ed elaborazione dati, ed escluso quanto rientra nella voce "Cose particolari". Si intendono compresi denaro, carte valori, titoli di credito in genere fino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato alla partita "Macchinario, Attrezzature, arredamento" con il massimo di € 7.500,00.

- Merci:** Materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, pallets, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e diritti doganali.
- Preziosi:** Gioielli, metalli preziosi (oro e platino), oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.
- Esplosivi:** Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. N. 635 del 6 maggio 1940

Definizioni valide per la Sezione II Furto, Rapina ed Estorsione

Valori:

Denaro, carte valori e titoli di credito in genere. Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Armadio corazzato:

A) Pareti e battenti costituiti da: involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm., strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm., estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti.

Battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere.

B) Movimento di chiusura:

- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci mobili ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- C) Peso minimo: 300 Kg.

Cassaforte a muro:

- A) Pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm.
- B) Battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm.
- X) Movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione.
- Δ) Dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

Cassaforte di grado A

- A) Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, etc.)
- B) Movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- C) Peso minimo: 200 Kg. Le casseforti di peso inferiore a 200 Kg. Debbono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

Serrature e/o chiavi:

I termini "serrature" e/o "chiavi" ovunque espressi, comprendono anche i dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

Vetro antisfondamento:

Lastre costituite da più strati di vetro accoppiati fra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico oppure costituito da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) di adeguato spessore.

**CONDIZIONI CHE REGOLANO
L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
(Comuni a tutte le sezioni)**

A) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

B) BUONA FEDE.

A parziale deroga degli articoli 1892 - 1893 e 1898 del Cod. Civ. si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza, tramite il testo dattiloscritto, le dichiarazioni del Contraente/Assicurato, le tolleranze, i "Mutamenti specifici nel rischio" richiamati. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892 - 1893 e 1898 del Cod. Civ., decadenza dal diritto d'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento di cui la circostanza si è verificata.

C) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Società.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Cod. Civ.

D) RECESSO DELLA SOCIETA'

La Società non può recedere dall'assicurazione fino alla scadenza annuale, e dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata con preavviso di 90 giorni data di scadenza.

E) RECESSO DELL'ASSICURATO

L'assicurato può recedere dall'assicurazione alla scadenza annuale, dandone comunicazione con lettera raccomandata da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza.

F) PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

E' facoltà della Stazione Appaltante, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere al contraente una proroga temporanea del contratto di assicurazione finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Compagnia, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, dovrà prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo necessario.

G) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

H) FORO COMPETENTE

Foro competente è quello del luogo ove è ubicata la sede legale dell'assicurato.

I) TITOLARITA DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

J) ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

K) RINUNCIA RIVALSA

La Società rinuncia (salvo in caso di dolo) al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Cod. Civ. verso i terzi responsabili, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

L) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

M) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

N) RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO SINISTRO FURTO

In caso di sinistro furto, le somme assicurate con la singola partita di polizza, i relativi sottolimiti d'indennizzo, s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

N) COSE DI PROPRIETA' DI TERZI

Sono comprese nella garanzia i fabbricati in uso del Contraente, è la polizza è stipulata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SEZIONE I: DANNI MATERIALI DIRETTI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1) Oggetto dell'Assicurazione:

La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati qualunque ne sia la causa.

L'assicurazione è prestata per tutti i beni immobili e mobili, secondo la propria definizione, esistenti nelle ubicazioni indicate in polizza, ivi compresi, salvo diversa pattuizione, i beni di proprietà di terzi, e i cassonetti e le campane di proprietà adibiti alla raccolta dei rifiuti, ubicati nel territorio.

La Società risarcisce altresì

- I danni causati con colpa grave del Contraente/Assicurato
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità o non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso;
- le spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione di rotture di impianti idrici, termici e di condizionamento che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi contenuto.
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino idoneo scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile, partita per partita, a termini di polizza, fermo quanto disposto dall'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- Le spese di rimozione e collocamento, trasporto del contenuto non danneggiato qualora queste operazioni si rendano necessarie per il ripristino dei locali ed entro il limite massimo del 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 100.000,00.

Danni Esclusi:

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di:

1. atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca, serrata, sequestri e/o ordinanze di governi e/o Autorità' anche locali sia di diritto che di fatto;
2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento o smottamento del terreno, valanghe, slavine;
4. alluvioni, inondazioni, allagamento;
5. mareggiate e penetrazioni di acqua marina; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b) dovuti a causati da:

6. dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei loro amministratori;
7. furti, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, scippo, rapina, saccheggio, estorsione, frode, truffa, malversazione e loro tentativi;
8. assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondazioni, di pareti, di pavimenti, di solai, di tetti, crolli, collasso strutturale, cedimenti di terreno;
9. lavori di montaggio, collaudo, smontaggio, manutenzione, revisione di macchinario; lavori di costruzione, manutenzione, modifica, trasformazione di fabbricati, quali ad esempio lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento. Non sono in ogni caso esclusi i danni di incendio, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico ed elettronico;
10. guasti meccanici, di macchinario, attrezzature, arredamento;

11. errori di progettazione, di calcolo, e/o di realizzazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, a meno che non ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di sinistro non esplicitamente esclusa;
12. errori di lavorazione e impiego di prodotti difettosi che influiscano direttamente od indirettamente sulla qualità, quantità, titolo delle merci in produzione; vizio di prodotto;
13. danni indiretti di qualunque natura;
14. deterioramento, logorio, usura, corrosione, ossidazione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, siccità, stillicidio, variazione di temperatura, fermentazione, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, consistenza e finitura delle merci; termiti, insetti, vermi, roditori;
15. materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
16. interruzioni od alterazioni di processo che danneggino le merci in lavorazione a meno che non provocate da eventi non altrimenti esclusi;
17. sospensione o interruzione o anormale produzione o fornitura di energia, gas, acqua. Laddove ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
18. eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, o fornitore delle cose assicurate;
19. ordinanze di autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
20. inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo.
21. virus informatici di qualsiasi tipo; accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.
22. impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
 - a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - b) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - c) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

ART.2) Cose Particolari

La garanzia si intende estesa anche a:

- a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori e calcolatori elettronici, ma limitatamente ai sinistri di rottura, scondizionamento, anormale funzionamento, fenomeni elettrici di qualsiasi natura;
- b) garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

La Società risponde, nei limiti della somma di € 10.000,00 senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione, del solo del costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate

saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

ART. 3) Beni esclusi (salvo quanto previsto nella definizione macchinari attrezzature ed arredamento)

- strade e pavimentazioni all'aperto;
- tubazioni e cavi interrati a meno che non siano contenuti e protetti da idonei manufatti;
- terreni, boschi, coltivazioni, animali in genere;
- merci :
 1. poste all'aperto quando danneggiate da eventi atmosferici, a meno che l'evento non avvenga durante operazioni di carico o scarico,
 2. se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi,
 3. danneggiate per mancata refrigerazione, surgelazione, condizionamento, essiccazione e cottura;
- aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e loro accessori;
- macchinario in leasing se ed in quanto assicurato da altre polizze.

Art. 4)Assicurazione parziale con deroga del 20% alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte in conformità a quanto disposto dalle condizioni di assicurazione risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE I

Art. 5)Ricorso terzi (valida se assicurata la relativa partita)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate, e salvo le cose appartenenti ai dipendenti dell'assicurato;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi :

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a' sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da

qualsunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della

Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 6) Terremoto

La Società, a parziale deroga dell'art. 1 a)/3. delle Norme che regolano l'Assicurazione risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

ART. 7) . Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società, a parziale deroga dell'art. 1 a)/4. delle Norme che regolano l'Assicurazione risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Restano comunque esclusi i danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno direttamente causati agli enti assicurati anche se conseguenti ad inondazioni, alluvioni od allagamenti. La Società non risponde dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. sul pavimento.

Art. 8) Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato

Resta convenuto fra le parti che l'assicurazione comprende perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Agli effetti della presente clausola:

- per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
- per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Agli effetti della presente garanzia:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo previsto nella scheda di polizza

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore a quella indicata nella scheda di polizza.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio netto pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare pari al 10% del tasso base.

Art. 9) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, il costo di costruzione stimato a termini dell'articolo "Determinazione dell'ammontare del danno" delle Norme che regolano l'Assicurazione;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio o fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;

b) il supplemento che, aggiunto alla indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

2) agli effetti dell'articolo "Assicurazione parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato all'intero ammontare del supplemento medesimo;

b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte della intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo" viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo

3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4) il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola.

Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione;

5) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati macchinari, impianti, arredamento ed apparecchiature elettroniche di reparti:

- in stato di attività;

- in stato di parziale o totale inattività relativi ad aziende che per la loro natura sospendono per una parte dell'anno le lavorazioni;

- in stato di parziale o totale inattività dovuta esclusivamente a manutenzione, sempreché tale periodo non sia superiore a tre mesi, oppure a chiusura per ferie;

6) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Art. 10) Decentramento merci, macchinari, attrezzature ed arredamento

Si prende atto che parte delle merci, macchinari, attrezzature ed arredamento di cui alle partite di riferimento per un valore non eccedente quanto indicato nella scheda di polizza, s'intendono garantite anche presso terzi entro il territorio dello Stato Italiano conformemente alle registrazioni allo scopo tenute dall'Assicurato. L'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località.

Art. 11) Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'art.16 "Pagamento dell'indennizzo" delle Condizioni Generali di Assicurazione sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 12) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini del presente contratto ed in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila). L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 13) Enti all'aperto

Si precisa che i macchinari, le attrezzature e le merci si intendono assicurate anche all'aperto nell'ambito dello stabilimento, salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 1

Art. 14) Precisazione sulle cose assicurate (Universalità)

Con la presente polizza viene assicurato quanto specificato alle singole partite. In caso di sinistro e qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite di polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinario".

Art. 15) Modifiche negli stabilimenti

Nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenza dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 16) Atti vandalici cagionati dai ladri

L'assicurazione prestata alla presente sezione si intende estesa agli atti vandalici cagionati dai ladri alle cose assicurate nel commettere il furto, la rapina e/o l'estorsione o nel tentativo di commetterli nel limite di risarcimento indicati nella scheda di polizza.

Art. 17) Fenomeno elettrico ed elettronico

La Società risponde dei danni che si manifestassero alle macchine, impianti, apparecchi, circuiti, elettrici e/o elettronici, per effetto di corrente e scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto cioè senza applicazione della regola proporzionale e in nessun caso la Società pagherà per annualità assicurativa somma superiore ad Euro 30.000,00.

Art. 18) Danni consequenziali

La Società risarcisce altresì:

i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purchè, conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza - eccezion fatta per quelle garanzie le cui clausole escludano esplicitamente i danni di cui sopra - che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di m. 100 da esse.

Art. 19) Ricerca guasto

Premesso che nel fabbricato assicurato non esiste impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, la Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti a servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato ma con esclusione in ogni caso dell'indennizzo della somma indicata nella scheda di polizza per ciascun sinistro. Detta franchigia è cumulabile con quella prevista per i danni da acqua condotta. La garanzia è prestata con il limite di risarcimento, per anno assicurativo dell'importo indicato nella scheda di polizza

Art.20) Rischio locativo (Valida se assicurata la relativa partita)

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Art. 21) Rottura vetri e cristalli

A Primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale, la Società risponde della rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro stampato collocate sia all'esterno che all'interno dei locali, dovuta a cause accidentali, nonché a seguito di scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio. Sono comprese iscrizioni, decorazioni e dipinti ed escluse vetrerie e cristallerie portatili, lampadari, insegne luminose ed in genere quanto ha un valore artistico e di affezione.

Sono esclusi i danni:

1. che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere;
2. derivanti da vizio di costruzione o da difettosa installazione.

La Società non pagherà più di € 1.500,00 per ciascuna lastra, previa applicazione una franchigia pari a € 200 per sinistro.

Art. 22) Beni in leasing

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere fabbricati, macchinari, attrezzature e/o arredamento in "Leasing" già coperte di garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo tra le Parti si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, La Compagnia concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);
- b) la Compagnia risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza, ma non previsti dalla copertura suddetta;
- c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza i beni integralmente già assicurati.

Agli effetti del risarcimento valgono le Condizioni tutte della polizza di riferimento.

Art. 23) Selling Price

Relativamente alle merci già vendute, ma ancora in deposito presso l'Assicurato, per capitali assicurati si intendono i prezzi di vendita, meno i costi, commissioni o spese che da tali prezzi possono essere dedotti in caso di sinistro.

Art. 24) Rinuncia al diritto di recupero

Si conviene che in caso di danno alle merci assicurate, l'Assicurato avrà pieno diritto al possesso ed al controllo dei prodotti parzialmente o totalmente danneggiati. Egli d'accordo con il Perito della Compagnia potrà stabilire se sia possibile ottenere un valore di recupero dai

prodotti parzialmente danneggiati mediante loro lavorazione o vendita.

Art. 25) Oneri di urbanizzazione

Nella determinazione dei danni ai fabbricati e/o macchinari ed impianti si intendono indennizzabili anche i relativi costi di progettazione e gli oneri di urbanizzazione eventualmente sostenuti o che dovessero sostenere con il limite massimo del 5% del danno indennizzabile.

Art. 26) Maggiori costi (a primo rischio assoluto)

A parziale deroga dell'art. 1 "danni esclusi"- punto b), la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività. L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'assicurato in assenza di sinistro.

La società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione delle attività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalla autorità
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di maggiore forza quali, al titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino alle forniture, stati di guerra;
- sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa inefficienza o delle rimpiazza delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzano delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'articolo 5 delle condizioni particolari - "assicurazione parziale".

In alternativa alla forma di garanzia prestata con la presente estensione "maggiori costi", l'assicurato ha la facoltà di optare per l'indennizzo dei danni da interruzione di attività prevista con la sezione seconda – "Danni da interruzione d'esercizio", mediante comunicazione alla società entro 60 giorni dalla data del sinistro; in tal caso alcun indennizzo è dovuto al titolo della presente estensione di garanzia

SEZIONE II - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE a P.R.A

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

(Garanzia a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale delle Condizioni Generali di Assicurazione)

Art. 27) Furto, Rapina ed Estorsione: Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'art. 2-b) 7 "Danni Esclusi" della Sezione I Danni Diretti, ferme le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società risponde ed indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate.

È condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che le cose assicurate siano riposte in fabbricati e/o locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure e che l'autore del reato si sia introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

1. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere, purché sottratte fraudolentemente al detentore, e/o false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
2. per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
3. in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

L'assicurazione è estesa:

- a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone (estorsione). Sia la minaccia e/o la violenza, che la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere compresi gli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.

Agli effetti della presente condizione, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro e per anno assicurativo più degli importi stabiliti nella scheda di polizza.

Art.28) Condizioni di operatività - Mezzi di chiusura dei locali (Clausola 24.B Tariffa ANIA)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate abbiano le pareti perimetrali, i solai o la copertura in pietra, laterizio, calcestruzzo, vetro antisfondamento, vetrocemento, cemento armato;

Resta espressamente convenuto fra le Parti che in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene attraverso mezzi di protezione e chiusura che siano situati in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, o a meno di 4 m da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, e tali mezzi di protezione e chiusura siano difformi da:

-robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetti da inferriate fissate nel muro (Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso, senza effrazione dei serramenti o delle inferriate, ai locali contenenti le cose assicurate);

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non

rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Resta espressamente convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro:

- se l'introduzione dei locali avviene attraverso mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto sopra descritto, la Società indennizzerà l'Assicurato previa applicazione dello scoperto indicato nella Scheda di polizza.

- se l'introduzione dei locali avviene attraverso mezzi di protezione e di chiusura conformi a quanto sopra descritto, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà integralmente all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza.

Art. 29) Parificazione danni di furto

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina o l'estorsione o per tentare di commetterli.

Art. 30) Assicurazione dei valori

Relativamente ai "Valori" sono indennizzabili i danni:

1) di furto, rapina ed estorsione, anche se iniziati all'esterno dei locali descritti in polizza;

2) in occasione di:

a) furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori;

b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;

c) furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;

d) rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); commessi sui dipendenti e/o incaricati dall'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i commessi, gli impiegati ed i dirigenti e i collaboratori), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

Agli effetti della presente condizione, l'Assicurato dovrà denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.

Agli effetti della presente condizione, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro e per anno assicurativo più degli importi stabiliti nella scheda di polizza.

Art. 31) Determinazione dell'ammontare del danno

Si conviene che per la presente Condizione Particolare Furto e rapina non si deve intendere operante il disposto della Condizione Particolare Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo relativa alla Sezione 1 Danni Diretti. In caso di sinistro, pertanto, la determinazione del danno avverrà secondo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 32) Primo rischio assoluto

L'assicurazione di cui alla presente Sezione è prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. *Assicurazione parziale* della Sezione I Danni Diretti.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di salvataggio saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 33) Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro loro reintegro

A parziale deroga delle C.G.A. si conviene che in caso di sinistro la somma assicurata verrà immediatamente reintegrata nel valore originario fino al raggiungimento di una somma pari a quella inizialmente assicurata.

Il Contraente /Assicurato sarà tenuto a corrispondere la parte di premio relativa al periodo dalla data del sinistro alla scadenza annuale della rata, su presentazione del relativo documento da

parte della Società.

Art. 34) Furto commesso fuori delle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall'Assicurato

La Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Ditta e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- a) la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
- b) il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 35) Guasti cagionati dai ladri

In caso di furto o rapina, consumato o tentato, i danni cagionati alle parti del fabbricato, agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture degli stessi, ivi comprese casseforti ed armadi corazzati (escluso il loro contenuto) e le rispettive porte, nonché agli impianti di allarme, ai dispositivi antirapina e ai sistemi di controllo visivo verranno indennizzati nel limite € 7.500,00 in aggiunta all'eventuale partita assicurata.

Art. 36) Recupero delle cose rubate, rapinate e/o estorte

Se le cose rubate, rapinate e/o estorte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi i due mesi dalla data di avviso e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso di sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 37) Non operatività per enti presso terzi

Si conviene che la presente Condizione Particolare Sezione II Furto, rapina ed estorsione deve intendersi operante esclusivamente per gli enti che si trovano presso le ubicazioni espressamente indicate nella scheda di polizza.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 38) Diminuzione dei valori

Fermo quant'altro disposto dall'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che in caso di diminuzione di valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti dal detto articolo, decorrerà dal giorno dell'avvenuta comunicazione e la Società rimborserà la corrispondente eventuale quota di premio netto anticipato e non consumato.

Art. 39) Colpa grave dell'Assicurato

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art.40) Chiusa istruttoria

Qualora per liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusura inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, gli assicuratori si impegnano trascorsi comunque 90 giorni dall'evento ad indennizzare il danno anche se la Contraente/Assicurato fosse impossibilitato a presentare i predetti certificati; resta fermo che la Contraente/Assicurato si impegna a consegnarli non appena fossero disponibili presso i Tribunali e/o Autorità. Si precisa che la denuncia del sinistro alle Autorità e/o il certificato di chiusura inchiesta e/o simili non saranno comunque ritenuti documenti necessari per la liquidazione dei danni che non abbiano origine presumibilmente dolosa (es. trombe d'aria, terremoti, grandine, etc.)

Art. 41) Onorari periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché, la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Sono altresì compresi gli onorari gli architetti, ingegneri, tecnici, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società revisione, necessariamente e ragionevolmente sostenuti alla fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti nell'azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l'assicurato sia tenuto a produrre.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 10% (dieci per cento) dell'indennizzo, con il massimo della somma indicata nei limiti di indennizzo.

Art. 42) Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Il Contraente

La Compagnia

Elenco dei beni assicurati – polizza All-Risks Etra SpA

AREA EX - SETA SPA

Centrale idrica di Abbadia Poggio
 Centrale idrica di Riviera Berica
 Centrale idrica di Piazzola sul Brenta
 Sollevamenti e serbatoi isolati
 Centrale idrica di Fontaniva
 Centrale idrica di S. Martino di Lupari
 Centrale idrica di Galliera Veneta
 Centrale idrica di S. Anna Morosina
 Centrale idrica di S. Pietro in Gu
 Centrale idrica di S. Giustina in Colle
 Centrale idrica di Piombino Dese (Meolde)
 Centrale idrica di Loreggia (Loreggiola)
 Centrale idrica di Piombino Dese (Torreselle)
 Centrale idrica di Cadoneghe
 Centrale idrica di Vigonza
 Centrale idrica di Saonara
 Centrale idrica di Borgoricco
 Centrale idrica di Curtarolo
 Centrale idrica di Carmignano di Brenta
 Centrale idrica di Taggi di Sotto
 Serbatoi idrica isolati
 Depuratore Euganeo Berico
 Depuratore di Vigonza
 Depuratore di Cadoneghe
 Impianto di biottrattamenti di Camposampiero
 Depuratore di Cittadella
 Depuratore di Tombolo (Onara)
 Depuratore di Carmignano
 Depuratore di Gazzo
 Depuratore di Grantorto
 Depuratore di S. Giorgio in Bosco
 Immobili Vigonza centro compostaggio
 Centrale idrielettrica di Crosara
 Centrale idroelettrica di Carmignano di Brenta
 Impianto di selezione rifiuti di San Giorgio Pertiche
 Isole ecologiche in Comune di Cadoneghe (n.17)
 Immobili di pertinenza della sede di Rubano
 Immobili di pertinenza della sede di Vigonza
 Ampliamento sede di Vigonza
 Immobili di pertinenza della sede di Cittadella
 Immobili di pertinenza della sede di San Giorgio P.

AREA EX - ALTOPIANO SERVIZI

Serbatoi idrici e ripartitore
 Opere di presa e primo presollevarmento
 Fabbricato per la potabilizzazione
 Fabbricato per il 2° presollevarmento

Fabbricato per il sollevamento principale
Cunicoli, rete fognaria, sistemazioni esterne
Uffici di Asiago
<u>AREA EX - BRENTA SERVIZI SPA</u>
impianto filtrazione sorgente Fontanazzi
fabbricato CISP SIS
fabbricato foresteria q.re Prè Sis
impianto depuratore Bassano
vasca di pioggia rossano
altre opere edili q.re Pre Sis
costruzioni leggere e tettoie Sis
impianto telefonico
impianti di pesatura
macchinari Sis (tritatore rifiuti)
impianti generici sis
impianto digestore anaerobico
impianti capt. cogenerazione Biogas Sis
impianti capt.biogas Sis
impianto di compattazione q.re pré sis
impianti secchi leggeri Sis
impianti pesatura Sis
piazzale compost q.re Prè Sis
nastro trasportatore Sis
impianto chimico fisico Sis
impianto telecontrollo Sis
impianto depurazione solv Sis
impianto stoccaggio rifiuti speciali
impianto depuratore Tezze
impianto di denitrificazione biologica
impianto plc dep. Bassano
impianti generici
attrezzatura varia
impianto essiccamento fanghi
uffici largo parolini (in leasing)
mobili e macchinari uffici
macchinari elettronici uffici
mobili e arredi d'ufficio
macchine ufficio elettroniche
beni strumentali

STATISTICA SINISTRI POLIZZA ALL-RISKS

AREA EX-SETA SPA

PERIODO 01/01/2003 - 30/07/2006

INDENNITA' PAGATE NEL PERIODO	€ 15.873,00
SINISTRI RISERVATI	€ 0,00

AREA EX-BRENTA SERVIZI SPA

PERIODO 01/01/2006 – 31/12/2006

INDENNITA' PAGATE NEL PERIODO	€ 9.490,00
SINISTRI RISERVATI	€ 1.600,00

AREA EX-ALTOPIANO SERVIZI SPA

Dato non pervenuto

PARAMETRI GENERALI ETRA SPA

NUMERO UTENTI AL 31/12/2006

	area ex SETA	area ex BRENTA	area ex ALTOPIANO	Totale
SERVIZIO IDRICO	138.406	64.036	23.532	225.974
SERVIZIO integrato RIFIUTI (*)	130.818	12.687	7.508	151.013
Totale	269.224	76.723	345.947	376.987

(*) I dati del servizio rifiuti sono aggiornati al 31/7/2006

AREE DI RIFERIMENTO PER I COMUNI

ex SETA	ex BRENTA SERVIZI	ex ALTOPIANO SERVIZI
BATTAGLIA TERME	BASSANO DEL GRAPPA	ASIAGO
BORGORICCO	CAMPOLONGO SUL BRENTA	CONCO
CADONEGHE	CARTIGLIANO	ENEGO
CAMPO SAN MARTINO	CASSOLA	FOZA
CAMPODARSEGO	CISMON DEL GRAPPA	GALLIO
CAMPODORO	MAROSTICA	LUSIANA
CAMPOSAMPIERO	MASON VICENTINO	ROANA
CARMIGNANO DI BRENTA	MOLVENA	ROTZO
CERVARESE SANTA CROCE	MUSSOLENTI	
CITTADELLA	NOVE	
CURTAROLO	PIANEZZE	
FONTANIVA	POVE DEL GRAPPA	
GALLIERA VENETA	ROMANO D'EGGELINO	
GALZIGNANO TERME	ROSA'	
GAZZO PADOVANO	ROSSANO VENETO	
GRANTORTO	SAN NAZARIO	
LIMENA	SCHIAVON	
LOREGGIA	SOLAGNA	
MASSANZAGO	TEZZE SUL BRENTA	
MESTRINO	VALSTAGNA	
MONTEGALDA		
MONTEGROTTO TERME		
NOVENTA PADOVANA		
PIAZZOLA SUL BRENTA		
PIOMBINO DESE		
POZZOLEONE		
RESANA		
ROVOLON		
RUBANO		
SACCOLONGO		
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE		
SAN GIORGIO IN BOSCO		
SAN MARTINO DI LUPARI		
SAN PIETRO IN GU		
SANTA GIUSTINA IN COLLE		
SAONARA		
SELVAZZANO DENTRO		
TEOLO		
TOMBOLO		
TORREGLIA		
TREBASELEGHE		
VEGGIANO		
VIGODARZERE		
VIGONZA		
VILLA DEL CONTE		
VILLAFRANCA PADOVANA		
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO		

--	--	--

FATTURATO PREVISTO PER L'ANNO 2007

Ciclo idrico	€	59.700.000,00
Gestione rifiuti	€	44.844.000,00